



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sez. V - Sett. VIII
Ref. Albo
08-08-2010
Il resp. del servizio
L'Istruttore Amministrativo
Mirabelli

COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

Servizio 2° - Gestione Affari Patrimoniali, Consulenza Appalti , Gare ed aste, Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 07-08-2010 N. 193h	OGGETTO: Procedura negoziata per la realizzazione dell'ampliamento di un sistema di videosorveglianza e di controllo varchi di accesso alla ztl di alcune aree della città di Ragusa. Autorizzazione al subappalto.
N. 153 Settore V	
Data 25/08/2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART. 16 L.R. 61/89
SOMMA GIA' IMPEGNATA CON DETERMINAZ. DIRIG. 2272/2000
BIL. 2010 Rend. CAP. 2504 IMP. 6032/08
lug. 581/2010
FUNZ. 1 SERV. 8 INTERV. 1

IL RAGIONIERE

Mirabelli

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di agosto nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Amministrativo C.S. Sig.ra Epifania Licita, il Dirigente Dott. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale del settore VIII n.2272 del 7 ottobre 2009, è stato approvato la "Relazione Tecnica" (+ allegato A) e la lettera di invito alle ditte relativi alla realizzazione dell'ampliamento di un sistema di videosorveglianza e di controllo varchi di accesso alla ZTL di alcune aree della città di Ragusa, dell'importo complessivo di € 150.108,00, di cui € 122.893,00 oltre all'IVA per l'importo a base di gara, comprensivo di € 9.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

A seguito dell'espletamento della gara, con determinazione dirigenziale n.599 del settore V datata 1 aprile 2010, l'appalto del servizio in parola è stato affidato alla ditta SIEMENS SPA con sede a Milano viale Piero ed Alberto Pirelli n.10 per l'importo di € 113.822,00 al netto di € 9.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e al netto dell'IVA, giusta contratto n. 29911 di repertorio del 21 aprile 2010, registrato a Ragusa il 3 maggio 2010 al n.38 di Serie I.

Che la ditta SIEMENS SPA ha designato l'impresa EL.G.A SECURSYSTEM di Santuccio S & C S.a.s. quale impresa subappaltatrice di parte del servizio;

Con nota n.71957 del 12 agosto 2010 l'impresa di cui sopra, richiamando il contratto già stipulato tra l'impresa SIEMENS SPA e l'impresa EL.G.A SECURSYSTEM di Santuccio S & C S.a.s., ha chiesto di essere autorizzata ad affidare in subappalto alla ditta EL.G.A SECURSYSTEM di Santuccio S & C S.a.s., le lavorazioni appartenenti all'installazione apparati (forniti dalla committente) e fornitura e posa in opera di cavi, cassette, pali, paline da testo ecc., nella misura prevista dalla vigente normativa, per l'importo di € 29.900,00 oltre I.V.A., allegando i seguenti documenti:

- 1) certificato di iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Siracusa, rilasciato in data 27/05/2010;
- 2) DURC rilasciato in data 28/07/2010 alla ditta;
- 3) Contratto di subappalto tra la SIEMENS SPA, esecutrice del servizio e la ditta EL.G.A SECURSYSTEM di Santuccio S & C S.a.s., subappaltatrice, condizionato all'ottenimento della prescritta autorizzazione.
- 4) dichiarazioni di cui all'art.38 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
- 5) modello GAP;

Preso atto che il responsabile del procedimento ing. Carmelo Raniolo con nota del 12 agosto 2010, ha dichiarato di avere preso visione del contratto di subappalto ed ha espresso parere favorevole.

Rilevato tuttavia che l'art.16 del contratto di subappalto, nel testo prodotto dalla ditta SIEMENS SPA, non è condivisibile nella parte in cui si riserva di potere autonomamente autorizzare un ulteriore subappalto a favore dell'impresa EL.G.A SECURSYSTEM;

Ritenuto pertanto che l'autorizzazione al subappalto possa essere accordata solamente a condizione che dal testo di cui all'art. 16.1 venga emendato di tutta la parte successiva alla parola "contratto";

Accertato che la ditta "EL.G.A SECURSYSTEM di Santuccio S & C S.a.s." con sede a Siracusa via Necropoli Grotticelle n. 26/c, risulta iscritta per l'attività idonea per l'esecuzione del servizio di cui sopra, presso l'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio di Siracusa con codice fiscale e numero di iscrizione 00980910897;

Considerato che per la stessa non sussistono cause ostative ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni;

Visto l'art.53, B2, del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

Visto l'art.34 della legge 109 dell'11/2/1994;

Visto l'art.118 del D.Leg.vo n.163/2006;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1) Autorizzare ai sensi dell'art.118 del D.Leg.vo n.163/2006, previa registrazione del contratto di subappalto" l'impresa SIEMENS SPA con sede a Milano viale Piero ed Alberto Pirelli n.10, aggiudicataria del servizio per la realizzazione dell'ampliamento di un sistema di videosorveglianza e di controllo varchi di accesso alla ztl di alcune aree della città di Ragusa, ad affidare in subappalto alla ditta "EL.G.A SECURSYSTEM di Santuccio S & C S.a.s." con sede a Siracusa via Necropoli Grotticelle n. 26/c, P.IVA 00980910897 le lavorazioni appartenenti all'installazione apparati (forniti dalla committente) e fornitura e posa in opera di cavi, cassette, pali, paline da testo ecc., nella misura prevista dalla vigente normativa, per l'importo di € 29.900,00.

2) L'autorizzazione è subordinata alla modifica dell'art.16 comma 1 del contratto di subappalto che di conseguenza dovrà riportare il seguente testo: " E' fatto divieto per l'appaltatore di subappaltare, in tutto od in parte i lavori oggetto del presente contratto ".

3) Dare atto che i pagamenti nei confronti del subappaltatore saranno eseguiti dall'impresa SIEMENS SPA la quale ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copie delle fatture debitamente quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Parte integrante: contratto di subappalto


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Mirabelli

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori: Settore III e Settore VIII

 
Visto:
Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, II

Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco

Ragusa, II


IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe Mirabelli

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 03 OTTOBRE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.


Ragusa 09 SET. 2010

IL MESO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 SET. 2010 al 15 SET. 2010

Ragusa 15 SET. 2010

IL MESO COMUNALE



S

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

La SIEMENS S.p.A. -Industry Building Technologies , con sede in Milano, via Piero e Alberto Pirelli 10 , R.E.A. Milano 525193 , C.F. e P. IVA 00751160151 (di seguito SIEMENS o Committente)

E

La EL.G.A. SicurSystem di Santuccio Salvatore & C. s.a.s, con sede in Siracusa alla Via Necropoli Grotticelle 26/C Partita IVA e Codice Fiscale n. 00980910897 (di seguito "l'Appaltatrice").

Nel testo della presente scrittura, la SIEMENS e l'Appaltatrice potranno essere congiuntamente indicate come "le Parti", o disgiuntamente come "la Parte".

PREMESSO CHE

- A La Committente intende affidare ad un'impresa specializzata l'esecuzione ,l'organizzazione, il coordinamento ed il controllo di quanto oggetto del presente contratto, secondo le modalità e nei luoghi di seguito indicati e che, per i motivi sopra indicati, ha provveduto a verificare, con le modalità previste dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 l'idoneità tecnico professionale della stessa;
- B l'Appaltatrice, nel dichiarare di possedere le necessarie competenze tecniche ed un'adeguata struttura aziendale, nonché le abilitazioni ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e quant'altro richiesto dalla Committente per la verifica dell'idoneità tecnico professionale, ha manifestato a sua volta la propria disponibilità a dar corso ad una collaborazione con la Committente al fine di espletare le predette attività;
- C l'Appaltatrice, in particolare, dichiara ed attesta di essere in grado di eseguire a regola d'arte ognuna delle prestazioni oggetto del presente contratto.
- D la validità del presente contratto è comunque subordinata all'ottenimento da parte dell'Appaltatrice di tutte le autorizzazioni e certificazioni prescritte per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, restando inteso che qualora dette autorizzazioni o certificazioni risultassero mancanti o carenti per qualsiasi causa o motivo il presente contratto sarà automaticamente risolto in danno dell'Appaltatrice;
- E Sussistendo tra le Parti un reciproco interesse in merito alla formalizzazione di un rapporto di collaborazione nei termini sopra evidenziati, queste hanno convenuto di regolamentare con il presente contratto le intese negoziali intervenute fra le stesse

tutto ciò premesso
le Parti convengono e stipulano quanto segue:

S

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO ED OBBLIGHI DELL'APPALTATRICE

1.1 Il presente contratto ha per oggetto la fornitura / servizio di installazione apparati (forniti dalla committente), Fornitura e posa in opera di cavi, cassette pall, paline da tetto, armadi stradali realizzazione di plinti e pozzi in pietra atti alla realizzazione in subappalto del sistema di videosorveglianza da effettuarsi c/o il cliente SIEMENS "Comune di Ragusa" come dettagliato nel nostro computo metrico – già a Vostre mani – e come da Vostra offerta del 11/11/09.

Resta inteso altresì che i summenzionati lavori dovranno essere dall'Appaltatrice eseguiti in conformità e nell'assoluto rispetto dei seguenti documenti:

- Il presente contratto;
- L'ordine di acquisto emesso a seguito della firma del presente contratto
- La RFQ di SIEMENS comprensiva delle specifiche di fornitura e del computo metrico
- Allegato A "Assunzione di Responsabilità"
- Allegato B "Dichiarazione riguardante le limitazioni all'Export"
- Allegato C "Codice Etico"

1.2 Le Parti concordano nel considerare le prestazioni indicate nella precedente clausola come non esauritive, con la conseguenza che dovranno essere integrate da tutte quelle attività comunque necessarie per eseguire a regola d'arte l'opera commissionata.

1.3 L'Appaltatrice sarà quindi obbligata, per esempio, a fornire tutte le attrezzature necessarie per la realizzazione dell'opera, i materiali di consumo, l'assistenza tecnica, le cautele tese ad evitare danni a persone e cose, il ricovero e la custodia dei materiali e delle attrezzature, comprese le protezioni per impedire l'uso ai non addetti ai lavori, a svolgere la pulizia del cantiere nel corso dell'opera, compresi la raccolta ed il trasporto dei materiali di risulta e dei rifiuti alle pubbliche discariche, lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro non utilizzato per l'esecuzione delle opere, nonché l'accurata pulizia generale del cantiere.

ART. 2) CONDIZIONI LOCALI

2.1 L'Appaltatrice dichiara di conoscere perfettamente tutte le circostanze e condizioni di fatto e di luogo circa le opere da eseguire, nonché le condizioni di operatività ambientali e strutturali e di essersi accertata di tutte le situazioni, anche di natura legislativa e regolamentare, inerenti e connesse con le opere da svolgere che possano anche aver influito, direttamente od indirettamente, sulla determinazione del corrispettivo.

2.2 L'Appaltatrice dichiara altresì di aver esattamente valutato tutti gli elaborati e la documentazione trasmessale dalla SIEMENS e di aver ben valutato le opere ed i lavori commissionate per darle finite a regola d'arte, nonché di aver individuato con certezza i limiti di fornitura di sua pertinenza che, comunque, dovranno essere coordinati e subordinati alle esigenze di qualsiasi natura che possano insorgere dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre esecutrici.

2.3 L'Appaltatrice dichiara pertanto di aver tenuto debitamente conto, nella determinazione del corrispettivo, delle summenzionate circostanze, anche se non espressamente richiamate, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione o riserva, presente o futura, in relazione alle stesse.

ART. 3) NORME APPLICABILI

3.1 Le attività di cui al presente contratto saranno eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza dei cantieri, nonché quelle comunque inerenti all'oggetto dell'accordo, incluse le norme in tema di protezione dell'ambiente, antimafia, oltre a tutte le normative tecniche ed alle vigenti norme UNI e ISPESL. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno rispettate le seguenti norme di legge, ivi comprese le loro eventuali successive integrazioni e/o modificazioni:

- Legge 19.03.1990 n.55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale.
- D.Lgs. 9.04.2008 ,n.81 In materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro

3.2 La violazione di questa clausola darà diritto alla SIEMENS alla risoluzione immediata del contratto ex art.1456 cod.civ.

ART. 4) PERSONALE DELL'APPALTATRICE

4.1 Tutto il personale che verrà impiegato dall'Appaltatrice nel cantiere dovrà essere tecnicamente idoneo sia per numero che per capacità e munito di attrezzatura adeguata all'importanza e alla natura dei lavori da svolgere.

4.2 Tali lavoratori dovranno, inoltre, essere regolarmente legati da rapporto di dipendenza verso l'Appaltatrice ed essere iscritti nei registri matricola del personale. L'Appaltatrice dovrà trasmettere alla SIEMENS, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro il termine specificato dalla stessa SIEMENS, copia dei libretti di lavoro dei propri dipendenti addetti all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo.

4.3 L'Appaltatrice è tenuta altresì ad osservare integralmente e ad applicare nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, assumendo a tal fine ogni responsabilità e tenendo comunque indenne la SIEMENS da ogni pretesa che possa essere avanzata a qualsiasi titolo verso quest'ultima.

4.4 La medesima Appaltatrice dovrà trasmettere alla SIEMENS, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione comprovante l'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, oltre a quelli eventualmente dovuti ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La SIEMENS si riserva di specificare, tramite richiesta scritta, il termine entro il quale l'Appaltatrice dovrà inviarle copia dei bollettini dei versamenti sopra indicati.

4.5 Le Parti stabiliscono che la mancata trasmissione della documentazione specificata nei precedenti punti 4.2 e 4.4 entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine pattuito, darà facoltà alla SIEMENS di risolvere il contratto con effetto immediato ai sensi dell'art.1456 cod.civ.

4.6 L'Appaltatrice è tenuto a far sì che il personale, durante la sua permanenza negli stabili oggetto dell'appalto osservi i vigenti regolamenti e le vigenti prescrizioni interne, e mantenga un contegno corretto tra sé e con le persone con cui si trovi a contatto.

4.7 Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatrice si impegna a fornire una lista dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle esecuzione delle prestazioni del presente contratto. L'accesso in cantiere sarà ammesso solo a tale personale formalmente indicato dall'Appaltatrice. La SIEMENS si riserva comunque il diritto di allontanare dal cantiere i lavoratori non in regola, non idonei o non rispettosi

S

di leggi e/o regolamenti, ovvero l'Appaltatrice si impegna sin d'ora ad allontanare dalla prestazione i propri dipendenti che:

- (i) si rendessero responsabili di violazione delle procedure e delle norme comportamentali previste all'interno degli uffici della Committente;
- (ii) si rendessero responsabili di violazione delle leggi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- (iii) tenessero una condotta non decorosa o comunque pregiudizievole della sicurezza aziendale;
- (iv) fossero comunque non graditi alla Committente.

L'Appaltatrice è tenuto ad osservare il "Codice Etico per i fornitori di Siemens" adottato dalla Committente ed inserito nel presente accordo (Allegato C) quale parte sostanziale ed integrante dello stesso e far sì che i propri dipendenti osservino le regole di comportamento in esso riportate.

L'Appaltatrice dovrà far conoscere al suo personale, che sarà tenuto a rispettarle, tutte le norme di sicurezza con particolare riguardo agli obblighi del D.Lgs. 81/08.

ART. 5) IDONEITA' DELL'APPALTATRICE ED INCOMBENTI DI CUI AL D. LGS. 9.04.2008,n.81

5.1 L'Appaltatrice ha dichiarato, e con la sottoscrizione del presente contratto reitera tale dichiarazione, di possedere i requisiti tecnico-professionali per l'esecuzione delle operazioni inerenti all'oggetto dell'accordo.

5.2 La SIEMENS ha effettuato, con esito positivo, tutte le preliminari indagini, anche tramite il certificato della C.C.I.A.A. competente consegnatole a cura e spese dell'Appaltatrice medesima, al fine di verificare le suddette affermazioni.

5.3 All'atto dell'apertura delle aree di cantiere, da formalizzarsi con apposito verbale, la SIEMENS provvederà ad illustrare all'Appaltatrice i rischi generici e specifici inerenti all'area dei lavori; sarà comunque esclusivo obbligo dell'Appaltatrice predisporre e presentare alla SIEMENS, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza, o documentazione equipollente ai sensi di legge, per la protezione dei lavoratori in base alla sopra citata vigente normativa. L'Appaltatrice dovrà anche materialmente consegnare alla SIEMENS una copia del suddetto piano di sicurezza, o documentazione equipollente ai sensi di legge, prima dell'inizio dei lavori oggetto del presente accordo, oltre al documento attestante la presa visione dei rischi e l'assunzione di responsabilità di cui all'Allegato A "Assunzione di responsabilità".

5.4 Sarà obbligo dell'Appaltatrice comunicare alla SIEMENS , prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio responsabile di cantiere. Detto responsabile dovrà essere abilitato a rappresentare l'Appaltatrice a tutti gli effetti per tutte le questioni che dovessero sorgere, durante l'esecuzione dei lavori, in materia di organizzazione del cantiere e conduzione dei lavori, anche ai fini della sicurezza ed igiene sul lavoro.

5.5 L'Appaltatrice dovrà altresì scrupolosamente osservare e fare osservare dai propri dipendenti ogni vigente norma di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, ed in particolare quelle già menzionate nel precedente art. 3.

5.6 L'Appaltatrice dovrà fornire alla Committente le informazioni relative ai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, al fine di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per eliminare ogni possibile rischio ai sensi del D.Lgs. 81/08 aggiornandole ogni qualvolta necessiti; effettuare il sopralluogo congiunto che le parti eseguiranno prima dell'inizio dell'attività o nei casi di modifiche alla consistenza degli impianti e/o immobili, controfirmando la relativa dichiarazione, prendendo nota dei rischi specifici dell'insediamento

relativamente alle attività ivi svolte; prendere visione delle norme relative alla gestione dell'emergenza e del relativo piano di emergenza in vigore nell'insediamento;

5.7 I dipendenti dell'Appaltatrice dovranno pertanto essere dotati e fare uso di mezzi personali di protezione adeguati ai rischi connessi alle lavorazioni e prestazioni da effettuare, così come le attrezzature ed i mezzi d'opera dovranno essere adeguati alle funzioni da assolvere, efficienti ed in perfetta regola con le prescrizioni di legge; i lavori dovranno, inoltre, essere svolti sempre e soltanto in presenza di tutti gli elementi di protezione atti ad evitare infortuni sul lavoro.

5.8 I dipendenti dell'Appaltatrice dovranno eseguire le prestazioni del presente Accordo senza compromettere minimamente il funzionamento degli impianti e senza che venga ostacolato il lavoro nel sito oggetto del contratto;

5.9 dotare il proprio personale di tessera di riconoscimento conforme all'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

5.10 L'Appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e protezione ambientale.

Per le attività che l'Appaltatrice dovrà svolgere presso il sito oggetto del contratto, la Committente fornirà le informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Appaltatrice deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, così come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Allegato D – Allegato F).

La Committente non avrà alcuna responsabilità per infortuni o danni che l'Appaltatrice e i Suoi collaboratori dovessero subire in conseguenza dell'attività oggetto del presente Accordo. L'Appaltatrice è tenuto a dare tempestiva informazione alla Committente nel caso si verifichino degli infortuni nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, redigendo un apposito rapporto nel quale siano indicate le modalità e le cause di accadimento.

5.11 La SIEMENS , qualora dovesse riscontrare inadempienze delle suddette prescrizioni, avrà la facoltà di vietare all'Appaltatrice la prosecuzione dei lavori sino a quando non saranno eliminate tali inadempienze. Resta salva l'applicazione di quanto disposto al precedente art. 3.2, oltre al ristoro di tutti gli eventuali danni derivanti alla SIEMENS .

ART. 6) ASSICURAZIONI

6.1 L'Appaltatrice, prima dell'inizio di qualsiasi lavoro relativo a questo accordo, provvederà, a suo carico e spese, alla stipula di tutte le assicurazioni rese obbligatorie dalla legge ed, in particolare, all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.O.), a quella verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), nonché a quelle contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio e/o esplosione e di ogni e qualunque fatto accidentale attinente alle prestazioni del presente contratto. I massimali dovranno essere adeguati alla natura ed al valore dell'appalto. Le polizze dovranno comunque contenere la clausola di rinuncia espressa della Compagnia Assicuratrice al diritto di rivalsa nei confronti di SIEMENS e di sue società collegate e/o controllate.

6.2 Copia di tale documentazione assicurativa dovrà essere trasmessa dall'Appaltatrice alla SIEMENS entro 20 giorni dalla stipula del presente contratto. Qualora SIEMENS non ritenesse, per qualsiasi motivo ed a sua discrezione, adeguate le polizze all'appalto, l'Appaltatrice dovrà immediatamente provvedere a stipulare le necessarie modifiche o integrazioni dandone prova scritta a SIEMENS entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

6.3 E' comunque inteso che la stipula dei sopra indicati contratti di assicurazione non comporta alcuna limitazione di responsabilità dell'Appaltatrice.

6.4 La violazione di questa clausola darà diritto alla SIEMENS alla risoluzione immediata del contratto ex art 1456 cod.civ.

ART. 7) ESECUZIONE DEI LAVORI

7.1 I lavori dovranno essere svolti a regola d'arte da parte dell'Appaltatrice con personale tecnico idoneo, anche dal punto di vista numerico, onde eseguire il servizio commissionato nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e di legge. Sarà obbligo dell'Appaltatrice effettuare tutte le prestazioni necessarie per la migliore esecuzione dell'appalto, anche se tali prestazioni non dovessero essere specificamente elencate o descritte nei documenti contrattuali.

7.2 L'Appaltatrice fornirà tutti i materiali, le attrezzature ed i macchinari necessari alla corretta esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto comprese le protezioni per impedire l'uso ai non addetti ai lavori.

I materiali, le attrezzature e i macchinari impiegati nell'esecuzione delle prestazioni/servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere idonei all'uso, ed altresì dovranno risultare conformi alle vigenti norme di legge, in particolare a quelle in materia di sicurezza.

I materiali, le attrezzature ed i macchinari per l'impiego dei quali sia prescritta un'apposita licenza amministrativa, potranno essere utilizzati unicamente da personale in possesso dell'anzidetta licenza in corso di validità.

I macchinari e le attrezzature dell'Appaltatrice dovranno inoltre essere muniti di un'apposita targhetta atta a contraddistinguere quelli della Committente.

Tutti i materiali impiegati nel corso dell'opera dovranno essere della migliore qualità e collaudati a norma di legge a cura e spese dell'Appaltatrice, come prescritto dal capitolato tecnico approvato. Questa dovrà altresì sottoporre alla preventiva approvazione della SIEMENS le caratteristiche e le case costruttrici di tutti i materiali ed apparecchiature che intende impiegare, in caso contrario la SIEMENS avrà facoltà di richiedere la sostituzione.

7.3 L'Appaltatrice si obbliga a fornire una certificazione, rilasciata da un Ente competente in materia o da un professionista abilitato, che attesti la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature impiegate nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

7.4 La SIEMENS si riserva la facoltà di vigilare e controllare l'operato dell'Appaltatrice per tutto quanto concerne il profilo tecnico, amministrativo, di sicurezza e prevenzione infortuni. L'esercizio di tale facoltà non comporterà alcuna diminuzione di responsabilità in capo all'Appaltatrice né alcuna assunzione di responsabilità da parte della SIEMENS, né alcuna accettazione dei lavori che siano stati verificati; accettazione che avverrà solo a seguito del collaudo.

7.5 Nell'eventualità che, ad insindacabile giudizio della SIEMENS, i lavori non siano stati eseguiti in conformità della normativa vigente, l'Appaltatrice dovrà provvedere a tutti gli opportuni adempimenti per portare a termine, a regola d'arte, i propri obblighi contrattuali.

ART. 8) TRASPORTO E CONSEGNA DEI MATERIALI

Sono ad esclusiva cura ed onore dell'Appaltatrice il trasporto e la consegna dei materiali in cantiere.

ART. 9) PROGRAMMA DEI LAVORI

S

9.1 L'Appaltatrice si obbliga a portare a termine tutte le attività di cui al presente contratto, nel pieno rispetto della normativa anche legislativa sopra indicata, entro e non oltre i termini previsti. Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatrice per difficoltà improvvise sul lavoro, scioperi, difficoltà di reperimento dei materiali, dei mezzi, ecc., considerate singolarmente e nel loro complesso.

9.2 E' fatto obbligo all'Appaltatrice di rispettare scrupolosamente quanto previsto per la realizzazione dei lavori con gli eventuali aggiornamenti, disposti dalla SIEMENS, che si dovessero rendere necessari in corso d'opera. Saranno ammesse proroghe solo se conseguenti ad una sospensione ufficiale dei lavori e per un numero di giorni equivalente a quello della sospensione.

9.3 Salvo espressa e preventiva autorizzazione scritta della SIEMENS, l'Appaltatrice non potrà per nessuna ragione sospendere, del tutto o in parte, l'esecuzione dei lavori.

9.4 L'Appaltatrice si impegna a recuperare ogni ritardo, anche parziale, sul programma lavori. Al fine di assicurare il rispetto del programma lavori, la SIEMENS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di imporre all'Appaltatrice l'aumento del ritmo dei lavori, anche tramite l'impiego di personale aggiuntivo o in altro modo. In difetto, potrà richiedere l'intervento di altre ditte esecutrici, ponendo tutti i relativi oneri e spese a carico dell'Appaltatrice.

ART. 10) VARIANTI

10.1 L'Appaltatrice non potrà, senza specifica autorizzazione scritta della SIEMENS, apportare varianti di qualsiasi natura ed entità alle opere oggetto d'appalto. Anche se autorizzate, comunque, tali variazioni non daranno luogo al riconoscimento di alcun compenso od indennità a favore dell'Appaltatrice.

10.2 Durante l'esecuzione delle opere, la SIEMENS potrà ordinare un aumento dei lavori fino alla concorrenza di un sesto in aggiunta rispetto all'importo netto del contratto. Oltre tale limite l'Appaltatrice potrà recedere dall'accordo, con il solo diritto al pagamento dei lavori già eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali.

I lavori aggiuntivi, se comportanti un aggravio di costi rispetto a quelli in origine convenuti, verranno conteggiati e riconosciuti all'Appaltatrice con prezzi determinati sulla base di regolari analisi concordate con la SIEMENS medesima. Detti nuovi prezzi dovranno essere stabiliti con gli stessi criteri ed in analogia, per quanto possibile, a quelli già formulati per la determinazione del prezzo 'a forfait'.

ART. 11) CLAUSOLA DI NON INGERENZA

L'Appaltatrice, con la firma del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità, che la società, avendo svolto in precedenza analoghi servizi, è perfettamente in grado, sotto il profilo tecnico-professionale, di portare a compimento il lavoro commissionato senza alcuna ingerenza da parte della SIEMENS nell'esecuzione del lavoro medesimo verso la quale non ha nessun legame di dipendenza e/o subordinazione.

ART. 12) CONSEGNA DEI LUOGHI RELATIVI AI LAVORI

S

12.1 Le Parti stabiliscono che i lavori da eseguirsi verranno iniziati e consegnati secondo gli accordi presi e più precisamente :

12.2 La consegna dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti delle Parti.

ART. 13) PENALI

Per il tempo impiegato nell'esecuzione degli impianti oltre il termine utile previsto contrattualmente per l'ultimazione dei lavori, salvo il ritardo per sospensioni indicate negli articoli precedenti , l'Appaltatrice sarà tenuta a versare a SIEMENS una penale proporzionata al danno economico da ciò derivante , stabilita fin d'ora – considerati gli impegni contrattuali assunti dalla SIEMENS nei confronti di terzi e salva la possibilità per SIEMENS di richiedere l'eventuale maggior danno – in € 100,00 per ogni giorno di ritardo , fino ad un massimo del 10 % del valore totale di contratto.

ART. 14) TUTELA DELLA PRIVACY E PATTO DI RISERVATEZZA

14.1 Ai sensi del Dlgs 196/2003, la SIEMENS informa il Fornitore che i dati forniti alla SIEMENS saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto (amministrazione, contabilità, gestione contratti, ordini, spedizione, servizi, fatturazione); gestione contenzioso (compreso recupero crediti); adempimento degli obblighi normativi; marketing e pubblicità; invio di materiale promozionale della Società; analisi statistica; archiviazione storica. Il trattamento sarà svolto in via principale dall'organizzazione interna di SIEMENS, sotto la direzione del responsabile del trattamento dei Vostri dati e, per finalità indicate in precedenza, anche da società del Gruppo SIEMENS (società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) o da terzi.. Ai sensi del Dlgs 196/2003 (art.13), il Fornitore ha diritto ad ottenere informazioni circa i suoi dati, chiederne la cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, integrazione ed opporsi al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento: SIEMENS SpA

La conservazione dei dati avverrà in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono raccolti e trattati

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsentono al trattamento dei dati personali per il raggiungimento dei soli scopi contrattuali e comunque nell'ambito degli impieghi leciti previsti D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni.

14.2 Inoltre, nello svolgimento dell'attività relativa all'oggetto del contratto, l'Appaltatrice si impegna a non usare, in via diretta od indiretta, né a riprodurre, ricavare estratti o sommari, disegni e/o informazioni ed ogni altro dato o documento fornito dalla SIEMENS se non per quanto necessario all'espletamento dell'incarico affidato, né a divulgare simili informative.

14.3 La medesima Appaltatrice dovrà, altresì, non divulgare o diffondere immagini, disegni ed informazioni mantenendo il segreto sulle tecnologie, brevettate o meno, utilizzate dalla SIEMENS nel caso ne venisse a conoscenza in occasione dell'espletamento delle prestazioni di cui al contratto. Al termine dei lavori, l'eventuale documentazione che fosse in possesso dell'Appaltatrice dovrà essere restituita alla SIEMENS .

S

ART. 15) RESPONSABILITÀ AZIENDALE NELLA CATENA DI FORNITURA – OSSERVANZA DELLA LEGALITÀ

15.1 Responsabilità aziendale nella catena di fornitura

15.1.1 Il Fornitore dovrà osservare i principi e i requisiti del "Codice Etico per fornitori Siemens" ("Code of Conduct for Siemens Suppliers") allegato al presente contratto come Allegato C (nel seguito: il "Codice Etico Fornitori" ("Code of Conduct").

15.1.2 Il Fornitore, su richiesta di Siemens, si impegna a fornire a Siemens, non più di una volta all'anno, - a sua scelta - (i) un'auto-valutazione scritta secondo il modello fornito da Siemens, o (ii) una relazione scritta approvata da Siemens che descriva le misure intraprese o da intraprendere da parte del Fornitore per assicurare la sua conformità al Codice Etico Fornitori.

15.1.3 Siemens, i relativi incaricati e rappresentanti autorizzati e/o una terza parte nominata da Siemens e ragionevolmente accettabile per il Fornitore, avranno facoltà (ma non l'obbligo) di condurre ispezioni - anche presso la sede del Fornitore - per accertare la conformità al Codice Etico Fornitori. Tale ispezione potrà essere condotta esclusivamente dietro preavviso scritto di Siemens, nel corso del regolare orario di ufficio, in conformità alla legge sulla protezione dei dati e non dovrà né irragionevolmente interferire con le attività aziendali del Fornitore né violare gli accordi di riservatezza del Fornitore con terze parti. Il Fornitore dovrà prestare ragionevole assistenza a Siemens nell'esecuzione dell'ispezione. Ciascuna parte dovrà sostenere le proprie spese relative a detta ispezione.

15.1.4 Fatto salvo ogni e qualsiasi altro diritto e rimedio di cui Siemens potrà avvalersi, nel caso in cui il Fornitore (i) abbia violato in modo sostanziale o ripetuto il Codice Etico Fornitori o (ii) abbia impedito l'esercizio da parte di Siemens del proprio diritto di ispezione quale stabilito nel terzo paragrafo di questo Articolo, Siemens potrà, dopo aver dato al Fornitore un ragionevole preavviso ed una ragionevole opportunità di porre rimedio alla violazione, risolvere il presente contratto e/o qualsiasi ordine di acquisto emesso ai sensi dello stesso, senza responsabilità alcuna nei confronti del Fornitore. Le violazioni sostanziali comprendono, a titolo indicativo e non esaustivo, casi di lavoro minorile, di corruzione e di inosservanza dei requisiti di protezione ambiente previsti nel Codice Etico Fornitori. La disposizione che prevede un preavviso e l'opportunità di porre rimedio alla violazione non si applica alle violazioni dei requisiti e dei principi relativi al lavoro minorile quali stabiliti nel Codice Etico Fornitori o all'inosservanza intenzionale delle prescrizioni relative alla protezione dell'ambiente di cui al Codice Etico Fornitori.

15.2 Osservanza della legalità

15.2.1 Le attività di cui al presente contratto saranno eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza dei cantieri, nonché quelle comunque inerenti all'oggetto dell'accordo, incluse le norme in tema di protezione dell'ambiente, antimafia, oltre a tutte le normative tecniche ed alle vigenti norme UNI e ISPESL. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno rispettate le seguenti norme di legge, ivi comprese le loro eventuali successive integrazioni e/o modificazioni:

- Legge 19.03.1990 n.55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale.
- D.Lgs. 9.04.2008 ,n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro

S

La violazione di questa clausola darà diritto alla SIEMENS alla risoluzione immediata del contratto ex art.1456 cod.civ.

15.2.2 Il Fornitore si impegna, anche ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231:

- (i) a rispettare il principio della libera concorrenza e tutta la normativa antitrust;
- (ii) a non turbare in modo alcuno e/o a non falsare le procedure di scelta del contraente da parte delle controparti commerciali ed, in via indicativa e non esaustiva, ad astenersi dal promettere denaro od altre elargizioni od effettuare dazioni di denaro od altre elargizioni, sotto qualsiasi forma, sia in modo diretto che indiretto, a favore delle controparti commerciali o a persone comunque alle stesse in qualunque modo riconducibili, ovvero a soggetti o ad associazioni o a fondazioni o altri che possano in qualunque modo aver agevolato o garantito o promesso di agevolare o garantire la conclusione dei contratti.

ART. 16) DIVIETO DI SUBAPPALTO

16.1 E' fatto diviato per l'Appaltatrice di subappaltare, in tutto od in parte, i lavori oggetto del presente contratto, salvo ove espressamente e preventivamente autorizzato per iscritto dalla SIEMENS . Tale divioto si estende anche a qualsiasi tipo di prestazione di mano d'opera.

16.2 La violazione di questa clausola darà diritto alla SIEMENS alla risoluzione immediata del contratto ex art.1456 cod.civ.

ART. 17) DOCUMENTAZIONE TECNICA

A lavori ultimati e prima del collaudo finale l'Appaltatrice dovrà consegnare alla SIEMENS la documentazione di seguito evidenziata:

- a) Dichiarazioni di conformità;
- b) Tutte le certificazioni secondo norme e Leggi vigenti ;

ART. 18) VERIFICA, COLLAUDO ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI

18.1 La verifica delle opere eseguite dovrà essere effettuato facendo riferimento alla documentazione tecnica . Il collaudo e l'accettazione avveranno in concomitanza del collaudo dell'intero sistema.

18.2 Le spese di collaudo sono da intendersi ricomprese nel corrispettivo pattuito di cui al successivo articolo 19.

18.3 In ogni caso, il collaudo con esito positivo dei lavori non esonererà l'Appaltatrice dalle responsabilità e dalla garanzia previste dalla legge e dal presente contratto.

ART. 19) CORRISPETTIVO

19.1 Per tutti i lavori svolti dall'Appaltatrice ad esecuzione del presente accordo, la SIEMENS pagherà alla medesima Appaltatrice il corrispettivo globale di € 29.900,00 (in lettere ventinovemilanovecento/00).

Modalità emissione fatture : salvo autorizzati dal responsabile tecnico SIEMENS.

19.2 I costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, sono comprensivi nell'importo totale sopraindicato quantificati in € 900,00 (novecento/00) dovuti a sopralluoghi/riunioni di coordinamento e corsi specifici di gestione dell'emergenza.

19.3 In deroga all'art.1664 cod.civ., il suddetto corrispettivo va considerato fisso ed invariabile e, quindi, non soggetto a revisione a nessun titolo, ivi compresi, in via puramente esemplificativa: aumenti delle imposte, dei costi del personale, delle materie prime, delle attrezzature, delle forniture e prestazioni di terzi, nonché in caso di difficoltà dovute a cause geologiche, idriche o simili o comunque ad eventi non prevedibili dalle parti alla data di stipulazione del presente contratto.

19.4 I pagamenti saranno effettuati a 39 giorni con bonifico bancario fine mese data fattura sull'Istituto di credito Italiano che verrà indicato dall'Appaltatrice stessa.

ART. 20) GARANZIE, RESPONSABILITA' E SOLVE ET REPETE

20.1 L'Appaltatrice, fatta salva la tutela apprestata dagli artt.1667-1668 cod.civ., garantisce tutti i lavori oggetto del presente contratto (per esempio: il montaggio e la posa in opera, il regolare funzionamento) entro il termine di 365 giorni dalla data del collaudo dell'intero sistema (come previsto nell'Art. 18) con esito positivo svolto nel contraddittorio tra le parti. La garanzia si estende anche ai materiali forniti dall'Appaltatrice e/o da terzi.

20.2 In caso di presenza di difformità e/o vizi della prestazione resa, l'Appaltatrice sarà tenuta ad eliminare, a sua cura e spese, ogni difetto o manchevolezza che dovesse riscontrarsi entro il suddetto termine, salvo il risarcimento dei danni.

20.3 Qualora le riparazioni o sostituzioni dovessero essere effettuate, nell'inerzia dell'Appaltatrice, a cura e spese della SIEMENS rivolgendosi a terzi soggetti, tali costi, oltre ai maggiori danni, dovranno gravare sull'Appaltatrice inadempiente.

20.4 L'Appaltatrice sarà anche responsabile esclusiva di eventuali danni cagionati all'ambiente e/o a terzi, anche a causa della violazione, pure parziale, del contratto e/o di leggi e regolamenti inerenti, per esempio, l'edilizia, l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel corso dello svolgimento delle operazioni relative all'oggetto del presente contratto e nessun addebito in tal senso potrà essere rivolto alla stessa SIEMENS che sin d'ora viene ritenuta totalmente esente da responsabilità e, comunque, manlevata e garantita in relazione a detti eventi. Si intendono terzi anche i dipendenti ed i collaboratori dell'Appaltatrice.

20.5 Infine l'Appaltatrice non potrà eccepire alcunché in relazione all'oggetto del presente contratto al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta.

ART. 21) INDENNIZZI E MANLEVA

Sino alla scadenza del termine di prescrizione dei relativi diritti, l'Appaltatrice terrà la SIEMENS, i suoi soci, dipendenti e collaboratori manlevati ed indenni da ogni responsabilità, pagamento, perdita, costo e spesa (ivi incluse le spese legali normalmente dovute in relazione alle prestazioni effettuate) sostenute dalla SIEMENS a causa di, o in relazione a, pretese e/o azioni di terzi (con ciò intendendosi anche il Committente) contro SIEMENS e relative a:

- pretese e/o azioni di terzi contro la SIEMENS successive alla data di inizio del presente contratto in relazione alla condotta tenuta dall'Appaltatrice nello svolgimento delle proprie attività prima della data di inizio;
- pretese e/o azioni, a qualsiasi titolo, di dipendenti o ex-dipendenti, collaboratori o ex-collaboratori dell'Appaltatrice contro la SIEMENS successive alla data di inizio del presente contratto;
- pretese e/o azioni di terzi contro la SIEMENS, successive alla data di inizio del presente contratto, derivanti da o comunque collegate a false dichiarazioni dell'Appaltatrice e del suo personale;
- pretese e/o azioni di terzi contro la SIEMENS, successive alla data di inizio del presente contratto, derivanti da, o comunque collegate ai servizi ed alle attività prestate dall'Appaltatrice ad esecuzione del presente accordo o, comunque, ad eventuali inadempienze, anche parziali, delle obbligazioni in esso contemplate;
- pretese e/o azioni di terzi contro la SIEMENS, successive alla data di inizio del presente contratto derivanti da, o comunque collegate alla mancata osservanza, ad opera dell'Appaltatrice, di disposizioni legislative e regolamentari (specialmente, ma non solo, in materia di trattamento economico, normativo, previdenziale e assistenziale del proprio personale dipendente).

ART. 22) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

22.1 L'Appaltatrice non potrà cedere, ovvero altrimenti trasferire, neppure parzialmente, il presente contratto, anche nell'ipotesi di cessione della propria attività a terzi, senza avere ottenuto il preventivo consenso scritto da parte della SIEMENS. L'Appaltatrice si obbliga anche a non cedere a terzi i crediti derivanti da questo contratto.

22.2 La violazione di questa clausola darà diritto alla SIEMENS alla risoluzione immediata del contratto ex art.1456 cod.civile.

ART.23) EXPORT CONTROL

I Servizi e/o Prodotti potrebbero essere oggetto di successiva esportazione da parte di SIEMENS o del Cliente finale. In tale contesto, pertanto, si renderebbero necessari determinate autorizzazioni o licenze, con riferimento alla normativa sull'esportazione (nel suo complesso definita "Export Control"), emanata dalla Repubblica Italiana e/o dall'Unione Europea (EU) CE Nr. 1334/2000 dove la commissione CE ha decretato che il Fornitore è obbligato a dichiarare le proprie merci relativamente ai dati per l'Export Control ed alla regolamentazione USA EAR Export Administration Regulations.

L'Allegato B al presente contratto presenta una bozza di "Dichiarazione riguardante le limitazioni all'Export" che dovrà, ove previsto, riportato su carta intestata del Fornitore inserendo, per ogni prodotto, i dati richiesti ovvero:

- Voce della Tariffa doganale (TARIC);
- Paese d'origine delle merci;
- Codice AL;
- Codice ECCN.

Nel caso l'oggetto del presente Contratto venisse in futuro ampliato o modificato a seguito di Change Request, il Fornitore si impegna a fornire gli ulteriori dati relativi all'Export Control dei Prodotti e/o Servizi aggiunti e/o modificati.

Il Fornitore dovrà informare tempestivamente SIEMENS di ogni variazione che venisse apportata alle norme sull'Export Control dei Prodotti e/o Servizi, ed aggiornare, di conseguenza, i dati dell'Export Control relativi. Il Technical Partner sarà ritenuto responsabile per eventuali costi o danni subiti da SIEMENS a causa della mancanza o della non accuratezza di tali dati.

In particolare, la SIEMENS si riserva la facoltà di vincolare i pagamenti relativi alla fornitura di materiali, forniti e spediti direttamente al proprio cliente dal Fornitore, con documenti di trasporto non correttamente o impropriamente compilati di tutti i dati prescritti dalle disposizioni di legge in materia di Export Control.

ART. 24) NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente contratto, i rapporti tra le Parti saranno regolati in base alla normativa nazionale vigente prevista sia dal codice civile che dalle leggi speciali.

ART. 25) RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

25.1 Le Parti concordano che il presente contratto potrà essere risolto per inadempimento di una delle Parti alle obbligazioni in esso dedotte.

Tale risoluzione è concordemente regolata nel modo seguente.

- a) Nel caso in cui una parte sia inadempiente, l'altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una circostanziata comunicazione esplicativa dell'inadempimento, di porvi rimedio entro il termine di quindici giorni.
- b) Qualora entro il termine sopra stabilito la parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento, la parte intimante, nei quindici giorni successivi alla scadenza del predetto termine, potrà comunicare per iscritto la propria decisione di risolvere il contratto con effetto immediato, eccettuato il caso che il rimedio non ragionevolmente realizzabile nei quindici giorni sia stato nel detto termine tempestivamente avviato e

diligentemente perseguito per la sua realizzazione.

Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire in forma scritta a mezzo lettera raccomandata r.r..

25.2 Le Parti convengono che il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatrice, alle seguenti obbligazioni:

- mancata osservanza della responsabilità aziendale nella catena di fornitura (art. 15.1) ;
- mancata osservanza della legalità (art. 15.2)
- mancata osservanza di norme di legge (art. 3);
- mancata consegna della documentazione evidenziata negli artt. 4 e 27;

- inadempimento dell'obbligo di prestare idonea assicurazione e di consegnare copia alla SIEMENS (art. 6);
- mancata osservanza del divieto di subappalto (art. 16);
- mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e del credito (art. 22).

25.3 In ogni caso, l'inadempimento da parte dell'Appaltatrice delle obbligazioni previste a suo carico dal presente contratto comporterà il diritto della SIEMENS al risarcimento di tutti i conseguenti danni patiti.

25.4 La SIEMENS avrà inoltre facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento, senza obbligo di preavviso e mediante semplice comunicazione scritta, ed in particolare comunque:

- qualora l'Appaltatrice fosse dichiarata fallita, sottoposta a procedura concorsuale o messa in liquidazione;
- in caso di cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, della propria attività da parte dell'Appaltatrice;
- in caso di mutamento dell'oggetto sociale o della propria attività da parte dell'Appaltatrice;
- in caso di trasferimento d'azienda o di un ramo sostanziale della stessa da parte dell'Appaltatrice;
- in caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa, del contratto in essere fra la SIEMENS ed il Committente.

In caso di risoluzione o di rescissione della SIEMENS dal presente contratto, l'Appaltatrice avrà diritto solo al pagamento delle opere effettivamente compiute, dopo che sia stato fatto il collaudo con esito positivo e la SIEMENS abbia accettato per iscritto tali opere, previa sottrazione degli importi dovuti, a qualsiasi titolo, alla stessa SIEMENS da parte dell'Appaltatrice.

ART. 26) RECIPROCITA' ACQUISTI

Nell'ambito del rapporto commerciale disciplinato dal presente accordo, con riferimento alle intese intercorse tra SIEMENS e il Appaltatrice , qualora il Appaltatrice abbia necessità di beni e servizi la cui tipologia è prodotta e/o commercializzata da SIEMENS, il Appaltatrice si impegna ad acquistare tali beni privilegiando SIEMENS, a patto che le condizioni globali di fornitura siamo almeno pari a quelle proposte da altri qualificati competitors, riconoscendo a SIEMENS le condizioni di fornitore privilegiato.

ART. 27) DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE

27.1 L'Appaltatrice si obbliga a consegnare alla SIEMENS, nei modi ed entro i termini stabiliti nel presente accordo, la seguente documentazione:

- certificato, in originale, di iscrizione alla Camera di Commercio;
- attestazione SOA (ove richiesto);
- copia polizze assicurative responsabilità civile, nonché le altre previste nel presente contratto;
- numeri di posizione degli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (INPS-INAIL);
- elenco del personale dipendente;
- copia piano di sicurezza o documentazione equipollente ai sensi di legge;
- documento di presa visione dei rischi e di assunzione di responsabilità;
- dichiarazione di conformità ex L. 46/1990 e D.P.R. 447/1991;
- ...

27.2 La violazione di questa clausola darà diritto alla SIEMENS alla risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 cod.civ.

ART. 28) LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

ART. 29) CONTROVERSIE

29.1 Qualora dovesse insorgere una controversia tra le Parti in relazione al presente Accordo, i rispettivi responsabili di progetto dovranno esperire un tentativo di composizione amichevole. Ciascuna Parte potrà chiedere che siano coinvolti nelle trattative i rispettivi responsabili dell'area di Business coinvolta o dell'Alta Direzione. Resta inteso che qualora non fosse raggiunto un accordo entro 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione scritta con cui la Parte più diligente ha dichiarato di voler esperire il predetto tentativo di conciliazione, ciascuna Parte avrà il diritto di ricorrere all'arbitrato di cui al successivo paragrafo 29.2

29.2 Tutte le controversie derivanti dalla presente scrittura privata, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un Collegio di 3 Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.

La sede dell'arbitrato sarà Milano. Gli Arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

ART. 30) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione che debba essere inviata in relazione al presente contratto dovrà essere effettuata con lettera inviata o a mezzo raccomandata con a/r o telegramma oppure telefax, eccetto i casi ove è stato stabilito solo l'inoltro a mezzo raccomandata a/r, da indirizzarsi come segue:

- a) alla SIEMENS : presso il proprio ufficio sito in Milano Via Piero e Alberto Pirelli 10 fax 02 243 65589 .
- c) all'Appaltatrice: presso il proprio ufficio sito in Siracusa Via N.Grottelle 26 fax 0931 200035. ovvero presso la sua oppure presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle Parti potrà comunicare per iscritto all'altra successivamente alla data di stipula del presente contratto, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che verranno comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto ivi compreso allo scopo di eventuali notificazioni di atti giudiziari.

ART. 31) TOLLERANZA

L'eventuale tolleranza della SIEMENS ai comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni del presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle norme violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute. In particolare l'Appaltatrice riconosce, altresì, che gli eventuali ritardi e/o omissioni nel far valere tali diritti da parte della SIEMENS non potranno essere interpretati come desistenza o acquiescenza nei confronti di violazioni o inadempimenti già verificatisi o che si verificheranno in seguito.

S

ART. 32) COMPLETEZZA DELLA PATTUZIONE


Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni eventuale precedente accordo, fatte comunque salve le integrazioni legislative.

ART. 33) ALLEGATI


Le Parti prendono reciprocamente atto che gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Milano, il 4/8/2010

SIEMENS S.p.A
Settore Building Technologies




APPALTATRICE




EL.G.A. SICURSYSTEM s.a.s.
di Grottacce S.p.A.
Via N. Grottacce, 26/C
96100 SIRACUSA
Part. IVA: 00980910897

Si approvano specificatamente, ai sensi degli artt.1341-1342 cod.civ., dopo averle attentamente lette, le seguenti clausole: art. 1) Oggetto del contratto ed obblighi dell'Appaltatrice; art. 2) Condizioni locali; art. 4) Personale dell'Appaltatrice; art. 6) Assicurazioni; art. 7) Esecuzione dei lavori; art. 9) Programma dei lavori; art.10) Varianti; Art.15.1) Responsabilità aziendale nella catena di fornitura 15.2) Osservanza della legalità; art. 16) Divieto di subappalto ; art.18) Verifica, collaudo ed accettazione dei lavori ;art. 19) Corrispettivo; art. 20) Garanzie, responsabilità e solve et repeate; art. 21) Indennizzi e manleva; art.22) Divieto di cessione del contratto e del credito; art. 23) Export Control ; art. 25) Risoluzione, clausola risolutiva espressa e recesso; art. 26) Reciprocità Acquisti ;art.27) Documentazione essenziale ; art.29) Controversie.

SIEMENS S.p.A
Settore Building Technologies



APPALTATRICE



EL.G.A. SICURSYSTEM s.a.s.
di Grottacce S.p.A.
Via N. Grottacce, 26/C
96100 SIRACUSA
Part. IVA: 00980910897